



AGEVOLAZIONI

In arrivo la Legge sulla montagna – parte seconda

di Luigi Scappini

The screenshot shows a blue header bar with the text 'OneDay Master' on the left and 'Scopri di più' on the right. Below the header, the main title 'Legislazione vitivinicola' is displayed in large white text. There is also a small circular graphic element between the header and the main content area.

Lo scorso 23.10.2023 il CdM ha licenziato la prima versione del **DDL Montagna** avente l'obiettivo di introdurre strumenti idonei, nel solco del dettato costituzionale di cui all'articolo 44, alla **tutela e promozione** delle **zone montane**.

A tal fine, il DDL demanda a un prossimo **DPCM** l'**individuazione** di tali **zone**, elencazione **che**, per espressa previsione normativa, **non** avrà alcun **impatto** sulle misure previste nell'ambito della **PAC** e per l'**esenzione Imu** per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, di cui all'[articolo 1, comma 758, lettera d\), L. 160/2019](#), che continueranno a essere regolate dalle rispettive norme di settore.

Il **Capo V** è dedicato allo **sviluppo economico**, prevedendo l'introduzione del concetto di **professioni della montagna** con l'obiettivo di riconoscerle quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.

Con l'**articolo 16** viene prevista l'introduzione di un **contributo sotto forma di credito di imposta**, fino all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi con cui, in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 1, lettera a\), n. 1\), L. 111/2023](#) (c.d. legge delega per la riforma fiscale), verranno riordinati i crediti di imposta.

Il credito sarà riconosciuto alle **piccole e microimprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, il cui **titolare** (o almeno uno degli esercenti) **non** abbia compiuto **41 anni** alla data di entrata in vigore della legge e che, dopo il 1.1.2024, abbia intrapreso una **nuova attività** nei Comuni montani come individuati dall'articolo 2, comma 2, DDL in rassegna.

Il **credito, utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), viene riconosciuto in misura pari alla **differenza** tra l'**imposta** calcolata applicando le **aliquote ordinarie** al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari **e** fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al **medesimo reddito** l'**aliquota** del **15%**.



Il credito viene riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale **la nuova attività è intrapresa** e per i **2 periodi d'imposta successivi**.

Con un **Decreto Mimit** verranno determinati i **criteri** e le **modalità di concessione** del credito di imposta, nonché le modalità di **controllo ed eventuale recupero** del beneficio indebitamente fruito.

Anche dal punto di vista **previdenziale** viene introdotta un'**agevolazione**, con il preciso obiettivo di contrastare lo **spopolamento** e, al contempo, favorire l'**integrazione economica e sociale** della **popolazione residente**.

Infatti, alle **imprese** che promuovono il **lavoro agile**, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, **è riconosciuto**:

- per i primi **2 esercizi successivi** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'**esonero totale** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per **ogni lavoratore** con **contratto di lavoro subordinato** a tempo **indeterminato**, o a tempo **determinato** di durata **non inferiore a 12 mesi**, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla L. 81/2017, in un Comune montano e stabilisca la **propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo Comune**;
- per il **terzo** e il **quarto esercizio** successivo, l'esonero contributivo è ridotto al **50%** e;
- per il **quinto** esercizio, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali si riduce al **20%**.

Dall'esonero in parola sono espressamente **esclusi i premi** e i **contributi** dovuti all'**Inail** e resta ferma l'aliquota di **computo delle prestazioni pensionistiche**.

Limitatamente agli **agricoltori** e ai **silvicoltori**, singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie, l'**articolo 12** del DDL montagna, riconosce, infine, **un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2026, nel caso in cui tali soggetti:

- esercitino la propria attività nei Comuni montani ed;
- effettuino **investimenti** tesi all'**ottenimento** di **servizi ecosistemici e ambientali benefici** per l'ambiente e il clima (da determinarsi con un successivo Decreto Masaf), in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.

Il credito d'imposta in rassegna **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e Irap (se dovuta), e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir**; inoltre, **ne è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile **solo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Infine, è previsto che **non si rendono applicabili i limiti** di cui



all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#).

Viene, infine, stabilito che i **Comuni montani** potranno **assegnare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio** montano, inclusa la **rete sentieristica**, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a **coltivatori diretti**, singoli o associati, **consorzi forestali** e **associazioni fondiarie**, che conducono **aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio** e dei **familiari** di cui all'[articolo 230-bis cod. civ.](#), nonché di **macchine e attrezzature di loro proprietà** sempreché tali **lavori** siano di **importo inferiore** a quello previsto ai sensi dell'[articolo 14, D.Lgs. 36/2023](#) (c.d. **Codice dei contratti pubblici**), a prescindere dalla circostanza che l'impresa sia iscritta in uno degli **albi regionali delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 34/2018](#).